

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 121-9028

DPCM 25 maggio 2016 - Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Approvazione dello schema di Accordo di modifica dell'Accordo di Partenariato e delle disposizioni organizzative per l'attuazione del progetto Top Metro finanziato dal Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- la Giunta Regionale del Piemonte con Deliberazione n. 21-6794 del 27 Aprile 2018 (*DPCM 25 maggio 2016 - Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Approvazione dello schema Accordo di Partenariato e delle disposizioni organizzative per l'attuazione del progetto Top Metro finanziato dal Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e contestuale variazione al bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020*) ha approvato di sottoscrivere l'Accordo di Partenariato con la Città Metropolitana per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (DPCM 25.05.16) di Città Metropolitana di Torino - Top Metro, ha fornito le disposizioni organizzative interne per l'attuazione della scheda intervento a regia regionale E1-CORV "*Corona Verde: l'infrastruttura verde per la riqualificazione e la ricucitura sostenibile delle periferie*" e ha effettuato la contestuale variazione di bilancio per le risorse stanziare da Top Metro al suddetto intervento;
- in data 12 luglio 2018 la Città Metropolitana di Torino e gli Enti attuatori degli interventi del Dossier "Bando Periferie Top Metro" (compresa la Regione Piemonte) hanno sottoscritto l'Accordo per dare attuazione al Dossier metropolitano già citato (Rep. n. 458);
- con Legge 21 settembre 2018 n.108 di conversione del Decreto legge 25 luglio 2018 n. 91 "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - Mille proroghe*" è entrato in vigore l'emendamento 13.2 – comma 1 bis. 01-bis - "*L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge n. 232 del 2016, è differita all'anno 2020...*" ed è, pertanto, venuta meno l'efficacia per gli anni 2018 e 2019 della Convenzione sottoscritta da Città Metropolitana con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2017 "*Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia*" relativa al Dossier Top Metro;
- conseguentemente l'Accordo di Partenariato per dare attuazione al Dossier Top Metro, siglato tra la Città Metropolitana di Torino e gli Enti attuatori degli interventi sopracitato risultava inefficace per la mancanza di disponibilità di risorse finanziarie;
- successivamente, con Accordo n. 108/CU del 18 ottobre 2018 in Conferenza Unificata, il Governo, le Regioni e l'ANCI hanno condiviso l'opportunità di prevedere nella c.d. legge di bilancio per il 2019 una serie di disposizioni per ripristinare già dal 2019 gli effetti finanziari del "piano periferie";
- la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) all'art. 1 comma 914, ha previsto che le Convenzioni sottoscritte nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie producano nuovamente effetti a partire dal 2019, e al comma 916 ha previsto l'adeguamento delle Convenzioni già sottoscritte;
- con Decreto della Sindaca metropolitana n. 69-2280/2019 del 06 marzo 2019 è stata approvata la Convenzione di Modifica della Convenzione sottoscritta in data 10 gennaio 2018 tra la Città Metropolitana di Torino e la Presidenza del Consiglio.

Considerato che:

- occorre modificare il citato Accordo di partenariato tra la Città metropolitana di Torino, i Comuni di Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Venaria Reale e la Regione Piemonte, al fine di adeguarlo alle modifiche apportate alla Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città metropolitana di Torino sopracitata;
- le principali modifiche da apportare all'Accordo, riguardano:
 - la possibilità di rimodulazione degli interventi in relazione al Cronoprogramma precedentemente approvato;
 - le modalità di erogazione dei finanziamenti che avverranno solo a seguito di presentazione di stato avanzamento dei lavori;
- tali modifiche non determinano particolari criticità per la realizzazione degli interventi di cui alla Scheda E1-CORV *“Corona Verde: l'infrastruttura verde per la riqualificazione e la ricucitura sostenibile delle periferie”*.

Dato atto, per quanto sopra esposto, che:

- la Regione Piemonte ha già avviato le attività di cui alla Scheda E1-CORV *“Corona Verde: l'infrastruttura verde per la riqualificazione e la ricucitura sostenibile delle periferie”* del Progetto di Città Metropolitana Top Metro anche rivedendo il cronoprogramma;
- con nota protocollo n. 11077/2019 del 24/04/2019 è stata richiesta specifica proroga per gli interventi regionali nei termini consentiti dalla Convenzione di Modifica della Convenzione sottoscritta in data 10 gennaio 2018 tra la Città Metropolitana di Torino e la Presidenza del Consiglio.

Ritenuto di:

- approvare l'Accordo di Modifica dell'Accordo di Partenariato per l'attuazione del progetto “Top Metro” finanziato dal programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, predisposto e proposto dalla Città Metropolitana di Torino e concordato con Comuni coinvolti nel progetto nonché con i Settori regionali competenti e allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato1);
- dare mandato all'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile - Alberto Valmaggia alla firma di detto Accordo, in quanto già firmatario del precedente e vista la competenza prevalente dei temi trattati dalla Scheda E1-CORV riconducibile alle attività del progetto strategico regionale Corona Verde.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 e del D.lgs. n. 33/2013 *“Riordino della disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri da parte della Regione Piemonte.

Visti:

- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;
- la L.R. 56/1977 *“Tutela ed uso del suolo”* così come modificata dalla L.R. 3/2013 e dalla L.R. 3/2015;
- il Piano Territoriale della Regione Piemonte approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011;

- il Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. 3 ottobre 2017, n. 233 - 35836;
- il Piano Territoriale di Coordinamento approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21 luglio 2011;
- il Protocollo di Intesa per la realizzazione del progetto strategico Corona Verde del 28 ottobre 2010;
- il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n 256-2458 del 16 Gennaio 2018;
- la D.G.R. 27 luglio 2015, n. 22-1903 di approvazione il "Progetto di Rete ciclabile di interesse regionale" ai sensi della L.R. 17.04.1990, n. 33;
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la legge 11 gennaio 2018 n. 2 "Disposizione per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica";
- l'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare lo schema di Accordo di Modifica dell'Accordo di Partenariato per l'attuazione del progetto "*Top Metro*" finanziato dal Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie predisposto e proposto dalla Città Metropolitana di Torino per disciplinare le modalità di cooperazione tra gli enti firmatari dell'Accordo, nonché i rispettivi obblighi e responsabilità (Allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale), di cui la Regione Piemonte rappresenta uno dei soggetti attuatori, con particolare riferimento all'intervento E1-CORV "*Corona Verde: l'infrastruttura verde per la riqualificazione e la ricucitura sostenibile delle periferie*" per un importo complessivo di Euro 1.259.884,22;
- di dare mandato di sottoscrivere il suddetto Accordo all'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile - Alberto Valmaggia;
- di demandare ai Settori competenti, così come previsto da D.G.R. n. 21-6794 del 27 aprile 2018, l'adozione di tutti gli atti successivi necessari a dare operatività allo sviluppo e alla rendicontazione dell'intervento di cui alla Scheda E1-CORV, nel rispetto delle regole/linee guida definite dal progetto Top Metro;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri da parte della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché degli artt. 23, comma 1, lettera d) e 40 del D.lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

**ACCORDO DI MODIFICA DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO PER
L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "TOP METRO" FINANZIATO DAL
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE**

Tra

La Città metropolitana di Torino, rappresentata dal Sindaco *pro tempore*, D.ssa Chiara Appendino, domiciliata per la carica presso la Città metropolitana di Torino, cod. fisc. 01907990012, in Torino, Corso Inghilterra 7 (di seguito "Capofila")

E

- **Il Comune di Beinasco**, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Maurizio Piazza, domiciliato per la carica presso il Comune di Beinasco, Piazza Alfieri n. 7, cod. fisc. 02042100012 (di seguito, "Partner")

- **Il Comune di Borgaro Torinese**, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Claudio Gambino, domiciliato per la carica presso il Comune di Borgaro Torinese, Piazza Vittorio Veneto n. 12, Borgaro Torinese, cod. fisc. 83000090015 (di seguito, "Partner")

- **Il Comune di Collegno**, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Francesco Casciano, domiciliato per la carica presso il Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, Collegno, cod. fisc. 00524380011 (di seguito, "Partner")

- **Il Comune di Grugliasco**, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Roberto Montà, domiciliato per la carica presso il Comune di Grugliasco, Piazza Matteotti n. 50, Grugliasco, cod. fisc. 01472860012 (di seguito, "Partner")

- **Il Comune di Moncalieri**, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Paolo Montagna, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, Moncalieri, cod. fisc. 01577930017 (di seguito, "Partner")

- **Il Comune di Nichelino**, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Giampietro Tolardo, domiciliato per la carica presso il Comune di Nichelino, Piazza di Vittorio n. 1, Nichelino, cod. fisc. 94031420014 (di seguito, "Partner")

- **Il Comune di Orbassano**, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Cinzia Maria Bosso, domiciliato per la carica presso il Comune di Orbassano, Piazza Umberto I n. 5, Orbassano, cod. fisc. 01384600019 (di seguito, "Partner")

- **Il Comune di Rivoli**, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Franco Dessì, domiciliato per la carica presso il Comune di Rivoli, C.so Francia n. 98, Rivoli, cod. fisc. 00529840019 (di seguito, "Partner")

- **Il Comune di San Mauro Torinese**, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Marco Bongiovanni, domiciliato per la carica presso il Comune di San Mauro Torinese, Via Martiri della Libertà n. 150, San Mauro Torinese, cod. fisc. 01113180010 (di seguito, "Partner")

- **Il Comune di Settimo Torinese**, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Fabrizio Puppo, domiciliato per la carica presso il Comune di Settimo Torinese, Piazza della Libertà n. 4, Settimo Torinese, cod. fisc. 01054240013 (di seguito, "Partner")

- **Il Comune di Venaria Reale**, rappresentato dall'Assessore all'Urbanistica, Edilizia e LL.PP., Giuseppe Roccasalva, domiciliato per la carica presso il Comune di Venaria Reale, piazza Martiri della Libertà n. 1, Venaria Reale, cod. fisc. 01710650019 (di seguito, "Partner")

- **La Regione Piemonte**, rappresentata dall'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile, Alberto Valmaggia, domiciliato per la carica presso la Regione Piemonte, Corso Bolzano n. 44, Torino, cod. fisc. 80087670016 (di seguito, "Partner")

.....

Visti

- l'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", che ha istituito per l'anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;
- l'articolo 1, comma 978, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha istituito il "Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2016;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e il bando ivi allegato, che hanno disciplinato, tra l'altro, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, nonché i criteri di valutazione dei progetti da finanziare in attuazione del citato Programma straordinario di intervento;
- l'articolo 8, comma 2, del bando sopra citato, che prevede che l'ammontare del finanziamento dei progetti è determinato dal Nucleo di valutazione, fino a un massimo di 40.000.000 euro per il territorio di ciascuna città metropolitana e di 18.000.000 euro per i comuni capoluogo di provincia e per la Città di Aosta;
- l'articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, che prevede che con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati, secondo l'ordine di priorità definito dal Nucleo in base al punteggio ottenuto con i criteri definiti nel bando allegato al decreto, i progetti da inserire nel Programma, le modalità di monitoraggio, di verifica dell'esecuzione, di rendicontazione del finanziamento assegnato, anche in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
- il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2016, che ha costituito il Nucleo per la valutazione dei progetti da inserire nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, con il quale sono stati inseriti nel citato Programma, nell'ordine di punteggio decrescente assegnato dal Nucleo, i progetti presentati dai comuni capoluogo di provincia e dalle città metropolitane e con cui è stato previsto che i progetti dal numero 1 al numero 24 della graduatoria ivi allegata siano finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 che ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017, che ha integrato i criteri relativi all'erogazione dei contributi agli enti aggiudicatari del finanziamento;
- l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, tra cui gli investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
- l'articolo 1, comma 141, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, ha previsto che, a integrazione delle risorse stanziare sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) siano destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, che, in attuazione di quanto disposto dalla legge di bilancio 2017, ha previsto una prima ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e destinato l'importo di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e l'importo di 260 milioni di euro per l'anno 2019, per il finanziamento degli ulteriori interventi inseriti nel Programma straordinario sopra citato;
- l'articolo 1, comma 2, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in base al quale le risorse di cui al punto precedente sono portate in aumento delle disponibilità di bilancio del Fondo sviluppo e coesione e sono gestite secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014;
- l'articolo 1, comma 3, del predetto decreto in base al quale le erogazioni in favore delle amministrazioni e degli altri soggetti aventi diritto sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, come sostituito dall'articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017;
- l'articolo 1, comma 5, in base al quale ai fini dell'erogazione del finanziamento i progetti ricompresi nel citato Programma straordinario sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nell'ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);
- la delibera del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017, che in attuazione di quanto disposto dalla legge di bilancio 2017 ha integrato le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 mediante l'assegnazione di un importo complessivo fino ad un massimo di 798,17 milioni di euro in favore dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, non ancora finanziati;
- il punto 2 della predetta delibera, che prevede che le risorse saranno trasferite secondo le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016, come modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017, cui si rinvia anche per quanto riguarda le modalità di attuazione dei progetti;
- la delibera del CIPE n. 72 del 7 agosto 2017, che ha rideterminato in 761,32 milioni di euro l'assegnazione disposta con la precedente delibera CIPE n. 2/2017 ed ha previsto il seguente

profilo di spesa: 260 milioni di euro per il 2017, 247 milioni di euro per il 2018 e 254,32 milioni di euro per il 2019, nonché confermato che le risorse saranno trasferite secondo le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016, come modificati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 e 16 giugno 2017;

- il Decreto della Sindaca metropolitana n. 266-17355/2016 del 19 luglio 2016, con cui sono state fornite prime indicazioni operative per la partecipazione delle Città metropolitana di Torino al suddetto bando ed è stato individuato quale area di intervento il territorio dei Comuni di Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, Settimo Torinese, San Mauro, Torino e Venaria Reale.
- il Decreto della Sindaca metropolitana n. 316-23793/2016 del 26 agosto 2016, che ha approvato la proposta progettuale della Città metropolitana di Torino, con cui partecipare al citato bando, denominata "ToP Metro", per un importo complessivo di finanziamento richiesto pari a Euro 39.942.803,58;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2016, che ha approvato la graduatoria dei Progetti presentati, prevedendo il finanziamento dei progetti collocati nelle prime 24 posizioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e disponendo il finanziamento degli ulteriori progetti con le risorse successivamente disponibili;
- la graduatoria di cui al punto precedente, ai sensi della quale il Progetto presentato dalla Città metropolitana di Torino si colloca alla trentottesima posizione su 120;
- la Delibera del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, con cui sono state stanziato le ulteriori risorse necessarie per il finanziamento di tutti i progetti inseriti nel Programma straordinario sopra citato, tra cui il progetto presentato dalla Città metropolitana di Torino, al quale è stato riconosciuto l'intero finanziamento richiesto, pari a Euro 39.942.803,58;
- l'art. 10, comma 2, del suddetto bando, che prevede la stipula di apposita convenzione con i soggetti proponenti dei progetti selezionati al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio degli interventi proposti;
- il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 501-32486/2017 del 13 dicembre 2017, con cui è stata approvata la Convenzione tra la Città metropolitana di Torino e la Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritta digitalmente in data 10 gennaio 2018, e con cui è stato dato atto della necessità di approvare, con successivo decreto della Sindaca metropolitana, lo schema di accordo di partenariato da sottoscrivere tra la Città metropolitana e gli enti attuatori degli interventi (Comuni e Regione), al fine di disciplinare le modalità di cooperazione tra gli enti firmatari dell'Accordo medesimo, nonché i rispettivi obblighi e responsabilità, con riferimento agli adempimenti previsti in capo alla Città metropolitana di Torino dalla citata Convenzione;
- il Decreto della Consigliere delegato n. 69-2900/2018 del 6 marzo 2018, che ha approvato l'Accordo di partenariato di cui sopra, tra la Città metropolitana di Torino, i Comuni di Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Venaria Reale e la Regione Piemonte;
- l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 91/2018, cosiddetto "Milleproroghe 2018", convertito con modificazioni dalla Legge 108/2018, che ha previsto il differimento all'anno 2020 dell'efficacia delle convenzioni sottoscritte tra la Presidenza del Consiglio e i 96 enti successivi ai primi 24, tra cui quella relativa al progetto ToP Metro della Città Metropolitana di Torino;

- l'art. 1, commi da 913 a 916, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ed in particolare il comma 914, che ha previsto che le Convenzioni sottoscritte nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie producano nuovamente effetti a partire dal 2019, e il comma 916, che ha previsto l'adeguamento delle Convenzioni già sottoscritte;
- la Convenzione di Modifica della Convenzione sottoscritta in data 10 gennaio 2018, tra la Città metropolitana di Torino e la Presidenza del Consiglio, approvata con Decreto della Sindaca metropolitana n. 69-2280/2019 del 06 marzo 2018;

Considerato che

occorre modificare il citato Accordo di partenariato tra la Città metropolitana di Torino, i Comuni di Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Venaria Reale e la Regione Piemonte, al fine di adeguarlo alle modifiche apportate alla Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città metropolitana di Torino

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Rimodulazioni

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 dell'Accordo di partenariato, sono sostituiti dai seguenti:

“1. Fermi restando i limiti temporali indicati nel Cronoprogramma, ciascun Partner potrà motivatamente proporre al Capofila di rimodulare gli interventi e le fasi ivi indicate qualora sussistano ragioni di necessità dettate da comprovate cause di forza maggiore dovute a eventi straordinari e imprevedibili, a condizione che i lavori siano conformi allo strumento urbanistico vigente e che l'oggetto, le finalità e i risultati attesi rimangano invariati, tali da non inficiare il punteggio conseguito in sede di valutazione. Il Capofila inoltrerà tale motivata istanza alla Presidenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Convenzione.

2. Eventuali proroghe di ciascun intervento potranno essere richieste dal Capofila alla Presidenza, in via del tutto eccezionale, solo sulla base di motivata richiesta di ciascun Partner, sorretta da comprovati motivi, pervenuta almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine finale degli interventi, al Capofila, Per ciascun intervento non potrà essere ammessa una proroga complessivamente superiore a centoventi giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore.”

Articolo 2 – Erogazione dei finanziamenti

1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 7 dell'Accordo di partenariato, sono sostituiti dai seguenti:

“2. Le erogazioni in favore dell'Ente beneficiario, per l'anno 2019, con riferimento alle spese sostenute e certificate dall'ente beneficiario in base al cronoprogramma del singolo intervento di cui si compone il Progetto, sono effettuate fino al limite del 95 per cento di avanzamento della spesa sostenuta e certificata, in esito alla verifica da parte del Gruppo di monitoraggio delle spese effettivamente sostenute e certificate, nel rispetto del cronoprogramma, previa verifica da parte del

Gruppo di monitoraggio dello stato di avanzamento dei singoli interventi, dell'implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'attestazione trasmessa dal Capofila, entro il 30 giugno 2019 e il 31 dicembre 2019, tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e servizi. A tal fine, ciascun partner è tenuto, entro il 31 maggio 2019 e il 20 novembre 2019, a trasmettere al Capofila una relazione tecnica attestante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi di propria competenza, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. Tale relazione deve inoltre essere corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati, nonché di tutte le eventuali informazioni necessarie anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento.

3. Le erogazioni in favore dell'Ente beneficiario, per gli anni successivi al 2019, sono effettuate, a fronte dell'avanzamento dei lavori e dei servizi in base al cronoprogramma, fino al limite del 95 per cento di avanzamento della spesa sostenuta e certificata. Tali pagamenti sono disposti previa verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dello stato di avanzamento dei singoli interventi, dell'implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'attestazione trasmessa dal Capofila, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e servizi. A tal fine, ciascun partner è tenuto, entro il 31 maggio e il 20 novembre di ogni anno, a trasmettere al Capofila una relazione tecnica attestante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi di propria competenza, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. Tale relazione deve inoltre essere corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati, nonché di tutte le eventuali informazioni necessarie anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento.

4. La restante quota dei finanziamenti di cui ai commi 2 e 3, pari al 5 per cento, è erogata in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo, secondo le modalità previste all'articolo 8, e alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute, della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa trasmissione da parte del Capofila della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati. A tal fine, ciascun partner è tenuto a trasmettere al Capofila una relazione tecnica relativa agli interventi di propria competenza, attestante le spese sostenute a completamento degli interventi, nonché la conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel Progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi/duplicati informatici dei seguenti documenti:

- i) certificato di collaudo per i lavori e certificato di verifica di conformità per i servizi e/o forniture, oppure il certificato di regolare esecuzione;
- ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo o di verifica di conformità, oppure di regolare esecuzione;
- iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;
- iv) attestazione da parte del responsabile unico del procedimento della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.

5. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma sono revocate e rimangono acquisite al Fondo sviluppo e coesione. Ciascun partner è tenuto a comunicare tempestivamente al Capofila le economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto o in corso d'opera nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui.

Articolo 3 – Verifiche e attività ausiliaria

1. All'articolo 9 dell'Accordo di partenariato è aggiunto, in fine, il seguente comma:

5. Il gruppo di monitoraggio al fine di monitorare più efficacemente gli interventi in corso, può individuare e utilizzare indicatori di impatto per misurare l'efficacia delle misure adottate. In tal caso, ciascun Partner è tenuto a fornire al Capofila tutti i dati e le informazioni necessari relativamente agli interventi di propria competenza.

Articolo 4 - Trattamento dei dati

1. Le parti si impegnano al rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196) alle disposizioni del "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (regolamento Generale sulla Protezione dei dati-GDPR)"; i dati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche e cartacee ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente accordo.

Articolo 5 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o validità del presente Accordo il foro competente è quello di Torino.

Articolo 6 - Sottoscrizione degli atti

1. Il Presente Accordo di modifica dell'Accordo è sottoscritto dalle parti in forma digitale.

Per la Città metropolitana di Torino
La Sindaca Metropolitana *pro tempore*, Chiara Appendino

Per il Comune di Comune di Beinasco

Per il Comune di Borgaro Torinese

Per il Comune di Collegno

Per il Comune di Grugliasco

Per il Comune di Moncalieri

Per il Comune di Nichelino

Per il Comune di Orbassano

Per il Comune di Rivoli

Per il Comune di San Mauro Torinese

Per il Comune di Settimo Torinese

Per il Comune di Venaria Reale

Per la Regione Piemonte